

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3978

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
(STANCA)

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(MAZZELLA)

DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(PRESTIGIACOMO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(MARONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(GASPARRI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(BUTTIGLIONE)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SIRCHIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MORATTI)

—

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici

Presentato il 15 maggio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge in esame è volto a favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali ed anzi promuovendo l'uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Le disposizioni che si propongono sono del tutto in sintonia con le indicazioni provenienti dall'Unione europea, che ha proclamato il 2003 « Anno europeo del disabile ». In precedenza, in data 12 maggio 2000, la Commissione aveva indirizzato — al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — la comunicazione COM(2000)284 « Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili ».

Nella consapevolezza delle difficoltà da superare per rendere pienamente fruibili le nuove tecnologie da parte dei disabili, il provvedimento intende favorire l'avvio di un processo che si svolgerà in un arco di tempo non ristrettissimo e che è evidentemente condizionato dalle tecnologie disponibili. Alle amministrazioni pubbliche statali il provvedimento dà prescrizioni dettagliate, mentre assume un carattere efficacemente promozionale nei confronti degli operatori privati e delle altre amministrazioni pubbliche.

Per la prima volta, un testo di legge definisce e individua espressioni quali « accessibilità », con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità, e « tecnologie assistive », intese come gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono al disa-

bile, superando o riducendo le iniziali condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

La rapidità con la quale le tecnologie, e in particolare quelle informatiche, progrediscono ha suggerito di predisporre un testo flessibile che si potesse agevolmente conformare allo sviluppo di tutte le tecnologie a favore dei disabili.

Evitando di far assumere al provvedimento lo scarso valore di « dichiarazione di principi », è stata introdotta una serie di obblighi per le amministrazioni pubbliche statali e per i soggetti che erogano pubblici servizi, in regime di concessione con le medesime amministrazioni statali.

Articolo 1.

L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e le finalità del provvedimento, distinguendo — nell'ambito di un generico accesso dei disabili alle risorse informatiche, che viene solo promosso — un diritto di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione statale, che viene invece garantito.

Si è preferito evitare una definizione di disabile, poiché quella offerta dalla legge n. 104 del 1992 (che peraltro parla di « handicappati » e non di « disabili ») risale troppo indietro nel tempo e viene oggi considerata superata, anche a seguito della Conferenza di Trieste dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell'aprile 2002. Oggi l'OMS preferisce, piuttosto che parlare genericamente di « disabilità », indicare specificamente quali sono le capacità psicofisiche del singolo individuo, ricorrendo alla ICF (classificazione interna-

zionale della funzionalità, della disabilità e della salute). Peraltro nell'ambito del presente provvedimento non sembra necessario e forse neanche opportuno formulare una definizione di «disabilità» e tanto meno distinguere tra le differenti categorie di disabili.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili») riporta un preciso elenco delle diverse categorie di disabili. In quel caso però l'elencazione è giustificata dal fatto che la legge seleziona, tra tutti coloro che potrebbero essere considerati invalidi o affetti da minorazioni, i soggetti cui viene attribuito un preciso diritto alla assunzione, con una discriminazione positiva rispetto a coloro cui tale diritto non viene riconosciuto. Questo aspetto di discriminazione è invece del tutto assente nel presente disegno di legge. Si è peraltro consapevoli che, in sede di determinazione delle regole tecniche per la esecuzione della legge, sarà inevitabile, sia pure implicitamente, operare tale distinzione. Infatti la indicazione di specifici criteri di accessibilità dovrà rinviare, esplicitamente o implicitamente, alle caratteristiche dei soggetti cui viene permesso l'accesso.

Articolo 2.

La norma contiene le definizioni di «accessibilità» e di «tecnologie assistive», assegnando a queste due espressioni il significato che è loro comunemente attribuito nella pubblicistica di settore. Va rimarcato che la accessibilità è limitata dalle potenzialità della tecnologia disponibile e che la tecnologia assistiva può definirsi tale anche quando riduce solo, senza riuscire ad annullare, le condizioni di svantaggio dovute alla disabilità.

Articolo 3.

Viene qui trattato lo spinoso problema dei limiti della accessibilità ovvero della individuazione dei casi in cui sarebbe

irragionevole pretendere l'accessibilità o almeno la piena accessibilità. Si ricordi che anche la normativa sulla abolizione delle barriere architettoniche prevede esplicitamente deroghe per immobili particolari, ai quali possono accedere solo addetti ai lavori, immobili che per le loro finalizzazioni (ad esempio, immobili militari) non possono non essere costruiti in modo tale da presentare barriere architettoniche (si veda, in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996). Un discorso simile non può non essere fatto anche per le barriere informatiche. Si pensi, ad esempio, a un programma informatico per l'addestramento al volo per piloti di aereo o anche a un programma il cui scopo sia appunto quello di selezionare in relazione alla capacità di superare alcune difficoltà. Non tutti i programmi possono essere quindi accessibili a tutti e d'altra parte occorre disciplinare le deroghe in modo tale che esse non offrano comode scappatoie, vanificando così la stessa legge. Si è ritenuto di poter fare riferimento ai casi in cui le stesse finalità alle quali le risorse informatiche e i servizi telematici sono destinati limitano obiettivamente l'area degli utilizzatori.

Articolo 4.

All'articolo 4 sono riunite tutte le disposizioni recanti obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni statali, obblighi dal contenuto precettivo immediato e dalla osservanza facilmente verificabile.

Al comma 1 sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici servizi, anche in sintonia con gli orientamenti comunitari. Si è rinunciato a formulare una definizione giuridica di «servizi pubblici» e anche a individuarla nella normativa già vigente.

I commi 2 e 3 disciplinano due differenti ipotesi. La regola generale, stabilita

dal comma 2, impone di prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche della accessibilità, in tutte le procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici. Il successivo comma 3 prevede invece che, nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito INTERNET della pubblica amministrazione, allora i requisiti di accessibilità diventano condizione di legittimità; in caso di mancata previsione dei descritti requisiti, è poi prevista l'inserzione *ex lege* di una apposita clausola nel contratto, senza oneri per l'amministrazione. Poiché i siti INTERNET vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, è presumibile che la norma sia sufficiente a far sì che, nell'arco di poco tempo, tutti i siti INTERNET delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili. La norma rinvia all'articolo 9, il quale prevede che i parametri della accessibilità siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. La natura squisitamente tecnica delle prescrizioni e il rapido mutamento delle tecnologie hanno indotto a non disciplinare direttamente con la legge questi aspetti, che vengono rinviati a provvedimento successivo.

Si sottolinea che le amministrazioni pubbliche statali procederanno alla realizzazione o alla modifica dei loro siti INTERNET con le normali dotazioni finanziarie di cui esse già dispongono. Ciò spiega la mancanza di un articolo di copertura finanziaria nel presente disegno di legge. Peraltro i tecnici interpellati dall'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sostengono che non necessariamente un sito INTERNET accessibile ai disabili presenta un costo maggiore rispetto ad un sito privo di tale caratteristica. Soprattutto nel caso in cui si tratti di progettare *ex novo* un sito, il rispetto del criterio della accessibilità dovrebbe comportare una maggiorazione di costo minima, che potrebbe anche annullarsi.

Peraltro, ove anche tale maggiorazione di costo si determini, la amministrazione vi farebbe fronte con le normali dotazioni finanziarie o anche — semplicemente — riducendo il numero delle pagine del sito.

Nei commi 4 e 5 dell'articolo non si prevedono nuovi contributi finanziari, ma — in riferimento a contributi pubblici statali, già previsti dalla normativa, per l'acquisto di materiale informatico da parte di privati — si considera, in generale, il carattere di accessibilità del materiale motivo sufficiente a giustificare una preferenza (comma 4) ovvero condizione necessaria (comma 5) quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili. Il comma 5 comporta il positivo effetto di indurre la pubblica amministrazione a verificare, prima della concessione del contributo, che il materiale informatico sia effettivamente adeguato all'uso che di esso il lavoratore disabile dovrà fare.

Si ricorda che, tra l'altro, l'acquisto di materiale informatico, come motivazione per la erogazione del contributo, rientra tra i casi previsti dalla legge n. 68 del 1999 [« Norme per il diritto al lavoro dei disabili », all'articolo 13, comma 1, lettera c)].

Il comma 6 dell'articolo 4 infine obbliga le pubbliche amministrazioni statali a porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. Ci si riferisce qui a tutti i disabili dipendenti delle amministrazioni, e non solo a quelli assunti con il collocamento obbligatorio. La disposizione intende più che altro richiamare le amministrazioni al rispetto di un obbligo che costituisce anche una regola di funzionalità e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l'effettivo espletamento. Si rimarca che la disposizione recata dal comma si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici: anche per tale motivo, non si ritiene che il comma comporti spesa aggiuntiva.

Articolo 5.

L'articolo 5 introduce una novella all'articolo 10 della legge n. 68 del 1999, con un effetto di esplicitazione di un obbligo implicitamente già previsto dalla vigente normativa. La disposizione dell'articolo 13 della citata legge n. 68 del 1999, alla quale si rinvia, prevede la possibilità di contributi pubblici: « (...) gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati (...) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile ». Si osserva che scopo della legge n. 68 del 1999 non è quello di far erogare comunque uno stipendio al disabile, ma quello di fare del disabile un lavoratore, agevolando in tal modo la sua integrazione nella società. E perché lo scopo sia raggiunto la prestazione lavorativa deve essere effettivamente erogata, con l'uso della necessaria strumentazione informatica.

Articolo 6.

L'articolo 6 consente al soggetto privato di chiedere una valutazione da parte della pubblica amministrazione, valutazione che poi il soggetto potrà eventualmente utilizzare per rendere nota al pubblico l'accessibilità dei propri siti.

Articolo 7.

L'articolo 7 riconosce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie molte incisive competenze, al di là di un generico potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge. Si è voluto attribuire tali compiti ad una struttura

burocratica, in ossequio al principio della distinzione tra il potere, tipico del vertice politico, di emanare direttive e la responsabilità dell'organo amministrativo di assumere concretamente la decisione nel caso singolo.

Articolo 8.

Si prevede che le problematiche della accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell'ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è autorizzato ad emanare un decreto per la fissazione delle norme tecniche.

Articolo 10.

Si prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, per disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità del proprio sito. Il regolamento sarà emanato su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Il combinato disposto delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 rende possibile quello che talvolta, tra gli addetti ai lavori, viene definito il « bollino blu ». Il responsabile del sito o del prodotto informatico, dopo aver controllato, anche con un programma automatico di valutazione, la accessibilità del materiale, ha diritto a

fregiarsi di un particolare simbolo, esponendosi peraltro alla possibilità di controlli successivi da parte della pubblica autorità. Il « bollino blu » costituisce in sostanza una attestazione di particolare benemerenzza, tale da poter essere sfruttata a fini pubblicitari e quindi funzionare anche come potente fattore di stimolo. Si

auspica che questo strumento premiante possa aiutare a conseguire le finalità della legge. Si ricorda comunque che finora l'esperienza internazionale sembra dimostrare una praticabilità molto limitata delle sanzioni negative nel campo di INTERNET, soprattutto di quelle a carattere penale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il disegno di legge non presenta oneri finanziari.

L'articolo 1 indica le generali finalità del provvedimento; l'articolo 2 reca le definizioni di accessibilità e di tecnologie assistive necessarie per la comprensione del testo; l'articolo 3 determina i limiti di applicabilità delle disposizioni concernenti gli obblighi di accessibilità: è evidente che da queste prime disposizioni non discendono spese.

Un'attenta disamina va dedicata all'articolo 4, concernente obblighi per le pubbliche amministrazioni statali.

I commi 2 e 3 non determinano oneri: essi individuano tipologie di beni e servizi informatici che le pubbliche amministrazioni devono procurarsi sul mercato, limitandosi, così, ad orientare la stessa pubblica amministrazione nella scelta, ferme restando, naturalmente, le disponibilità finanziarie destinate, nei rispettivi bilanci, all'acquisizione dei predetti beni strumentali.

In sostanza, quindi, non si impone alle pubbliche amministrazioni di procedere a nuovi e specifici acquisti e spese, ma si orienta l'acquisto su determinate tipologie di prodotto se e quando la pubblica amministrazione, con le risorse comunque disponibili, decida di procedere.

Va peraltro sottolineato che le tecnologie volte a consentire l'accessibilità informatica sono già esistenti e disponibili sul mercato e non implicano apprezzabili aumenti dei costi dei prodotti informatici.

Valga come esempio il mercato USA, dove i fornitori di prodotti e di servizi informatici della pubblica amministrazione sono da tempo tenuti a garantire livelli prestabiliti di accessibilità, come richiesto dalla cosiddetta « sezione 508 », cioè la legge che introduce la sezione 508 nel *Rehabilitation Act* del 1973; si è constatato che il tenere conto delle barriere informatiche sin dalla fase progettuale non ha comportato un apprezzabile incremento dei costi.

Analoghe considerazioni vanno svolte per i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del disegno di legge: in tale caso si prevede un criterio preferenziale per l'erogazione di contributi pubblici, nei limiti delle risorse finanziarie comunque già destinate a tali fini, non creando nessun tipo di nuovo beneficio o di aumento degli oneri preesistenti.

Circa il comma 6 va precisato anzitutto che la norma ha una valenza programmatica, volta ad orientare verso prodotti informatici accessibili l'approntamento dei posti di lavoro dei disabili; in secondo luogo va ribadito che i prodotti informatici, *ab origine* progettati e realizzati per essere accessibili, non presentano, in genere, costi apprezzabilmente diversi da quelli normali, proprio per la segnalata esistenza ed ampia diffusione delle tecnologie per l'accessibilità. Va infine sottolineato che l'ipotetica ed eventuale maggiore spesa, che

potrebbe forse verificarsi solo in casi particolarissimi (comunque modestissima e non apprezzabile sul piano dell'impatto finanziario complessivo sui capitoli di spesa destinati all'acquisto di beni strumentali) sarebbe ampiamente compensata dalla maggiore produttività del lavoratore disabile, posto in condizione di poter operare in modo ottimale.

Dunque non appare corretto ritenere che dalla disposizione derivino oneri.

Si tenga inoltre conto che l'uso diffuso delle nuove tecnologie ha spesso rivoluzionato la tradizionale organizzazione del lavoro anche nella pubblica amministrazione: basti ricordare l'automatizzazione dei centralini che, riducendo il fabbisogno di operatori già in ruolo nelle amministrazioni, ha di fatto reso disponibile molto personale non vedente proficuamente impiegabile solo grazie a prodotti accessibili.

Ne consegue che, senza tener conto dei pur evidenti aspetti motivazionali e sociali, in quanto difficilmente monetizzabili, il comma 6 comporta, su un piano generale, vantaggi economici e non oneri.

Peraltro, sempre a proposito della disposizione recata dal comma 6 dell'articolo 4, va sottolineato che la disposizione si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l'utilizzazione dei sistemi informatici: anche per tale motivo non si ritiene che l'attuazione del comma comporti spesa aggiuntiva. In altri termini, l'amministrazione, se ritiene che l'adeguamento del posto di lavoro comporti una spesa aggiuntiva non sopportabile, ha sempre l'opzione di trasferire il dipendente disabile, assegnandogli mansioni lavorative equivalenti ma che non richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici. Né sarebbe fondata l'eventuale obiezione che tali mansioni potrebbero non esistere: sia nel caso di assunzioni tramite collocamento obbligatorio sia (a maggior ragione) nel caso di assunzioni di altro tipo, la normativa già vigente dà per scontato che il dipendente disabile debba svolgere una attività lavorativa « reale » ovvero concretamente produttiva. In effetti la disposizione in argomento è semplicemente esplicativa di un obbligo già implicitamente recato dalla normativa vigente.

Neanche l'articolo 5 determina oneri: infatti la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 68 del 1999, non deve essere in alcun modo modificata in conseguenza della disposizione.

In merito alle funzioni svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ai sensi degli articoli 6 e 7, anche per mezzo dell'istituenda Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, si rileva che la struttura e le dotazioni strumentali e di personale del Dipartimento e della futura Agenzia appaiono perfettamente idonee a fare fronte a tali attività senza alcun incremento di spesa o di dotazioni di qualsiasi tipo: anche in questo caso, dunque, dalle norme in parola non discendono oneri finanziari, neanche indiretti.

Gli articoli da 8 a 10 non recano disposizioni idonee a generare oneri.

Per le suesposte ragioni, in assenza di oneri, il disegno di legge non reca disposizioni di copertura finanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

In materia di disabilità esistono, già da tempo, nel nostro ordinamento numerose leggi, tra le quali si ricordano la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e la legge 12 marzo 1999, n. 68, cui il disegno di legge in esame si allinea. In particolare, gli articoli 4, comma 6, e 5, intervengono in materia di diritto al lavoro dei disabili; entrambi gli articoli prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai dipendenti disabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di legge.

B) Necessità dell'intervento normativo.

Delle norme proposte con il provvedimento si può rilevare sempre l'opportunità e in qualche caso anche la necessità che esse abbiano carattere di norme legislative e non regolamentari.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento si presenta compatibile con la normativa comunitaria, della quale recepisce anche i contenuti, con riferimento alla dichiarazione per il 2003 dell'Anno europeo del disabile e alla comunicazione della Commissione europea, COM(2000)284, recante « Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili ».

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento della legge statale appare giustificato alla luce dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Si rimarca che il provvedimento comporta obblighi solo per le pubbliche amministrazioni statali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

Il disegno di legge si ripromette di agevolare l'accesso dei disabili agli strumenti informatici e, in particolare, di rendere loro accessibili i siti INTERNET. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni si interviene con la predisposizione di obblighi e si prevedono invece per i privati misure incentivanti. I previsti obblighi entreranno effettivamente in vigore solo con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che indicherà i requisiti tecnici ai quali le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi.

B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Il provvedimento non prevede sforzi organizzativi da parte delle pubbliche amministrazioni. È presumibile che l'adeguamento dei siti delle pubbliche amministrazioni sarà effettuato man mano che essi saranno aggiornati, come avviene usualmente, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche. Le funzioni previste dagli articoli 6 e 7 saranno svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con l'eventuale ausilio dell'istituenda Agenzia per l'innovazione tecnologica, con le risorse strumentali, personali e finanziarie attualmente disponibili ovvero previste per quanto concerne l'Agenzia, che si avvarrà delle attuali risorse dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

Non sono previste nuove strutture amministrative e non esistono problemi di coordinamento tra uffici.

D) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti burocratici.

Non vi sono oneri per i cittadini.

Gli articoli 4, comma 6, e 5 prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai dipendenti di-

sabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di legge.

3. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.

Il disegno di legge introduce nuove definizioni normative quali « accessibilità », con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità, e « tecnologie assistive », intese come gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware e software*, che agevolano al disabile l'accesso alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Si tratta di espressioni già in uso nel linguaggio tecnico di settore, che con il testo in esame, in considerazione dei particolari contenuti delle norme, assumono valore di terminologia giuridica.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

All'articolo 5, comma 1, del disegno di legge è stato citato l'articolo 10 della legge n. 68 del 1999, che non ha mai subito modifiche. In tale articolo viene introdotto il comma 2-*bis*, che fa a sua volta riferimento all'articolo 13, comma 1, lettera c), della medesima legge n. 68 del 1999: anche tale disposizione non ha mai subito modifiche.

La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, alinea, nell'individuare l'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, rinvia all'articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito tale Agenzia. La norma è stata indicata con l'espressione « e successive modificazioni », in quanto il predetto articolo è stato modificato dall'articolo 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

I riferimenti normativi contenuti nell'articolo 8, relativi all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, appaiono corretti, in quanto le predette disposizioni non hanno mai subito modificazioni.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per introdurre nuove disposizioni integrative in materia di lavoro dei soggetti disabili, è stata usata la tecnica della novellazione con riferimento alla legge n. 68 del 1999, in quanto tale legge è stata

individuata come normativa fondamentale per quanto concerne lo specifico argomento.

D) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.

Non si ravvisa attualmente l'opportunità di procedere alla redazione di un testo unico sulla materia « disabili e informatica », poiché le disposizioni di legge su questa particolare materia sono ancora abbastanza poco numerose.

E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non presenta abrogazioni neppure in forma implicita.

F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

L'importanza delle tematiche affrontate nel presente disegno di legge è confermata dal fatto che sul medesimo argomento sono state presentate numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, sia nella passata legislatura che in quella attuale: nella passata legislatura l'atto Camera n. 7541; nella attuale legislatura gli atti Camera nn. 232, 494, 2950, 3486, 3713 e 3845 nonché gli atti Senato nn. 2073, 2114 e 2163.

Nel redigere il presente disegno di legge si è tenuto conto di tutte le proposte di legge di iniziativa parlamentare disponibili.

Non risultano né sentenze della Corte costituzionale, né giudizi pendenti sull'argomento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(*Obiettivi e finalità*).

1. La presente legge promuove l'accesso dei disabili, in condizioni di pari opportunità, alle risorse informatiche e ai servizi telematici e garantisce, in particolare, il loro accesso alle risorse e ai servizi della pubblica amministrazione statale.

ART. 2.

(*Definizioni*).

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « accessibilità »: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari;

b) « tecnologie assistive »: gli strumenti e le soluzioni tecnici, *hardware* e *software*, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

ART. 3.

(*Limiti di applicabilità*).

1. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi di accessibilità non si applicano quando i disabili non sono fruitori delle risorse informatiche e dei servizi telematici in conseguenza delle finalità alle quali le risorse e i servizi stessi sono destinati.

ART. 4.

(*Obblighi delle pubbliche amministrazioni*).

1. Le amministrazioni pubbliche statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispettano gli obblighi di cui al presente articolo; ai medesimi obblighi sono sottoposti, limitatamente allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico, i soggetti che operano in regime di concessione per le medesime amministrazioni statali.

2. Nelle procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9 costituiscono oggetto di adeguata considerazione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET senza prevedere che i siti rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 9. Il contratto stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con una clausola recante l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stipulante; è nulla ogni clausola contraria o limitativa, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

4. Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce criterio preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di risorse e di servizi informatici, tenuto conto della destinazione dei medesimi.

5. La concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di beni e di servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 9.

6. Per consentire l'esercizio di mansioni lavorative che richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro.

ART. 5.

(Obblighi di dotazione).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il datore di lavoro privato mette a disposizione del lavoratore disabile la strumentazione *hardware* e *software* adeguata alla specifica disabilità, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*) ».

ART. 6.

(Verifica dell'accessibilità su richiesta).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta, su richiesta dei privati, l'accessibilità dei loro siti INTERNET o del materiale informatico da loro prodotto o distribuito; con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuate le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito dell'accessibilità e verificato il permanere del requisito stesso.

ART. 7.

(Compiti amministrativi).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche per mezzo dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni:

a) vigila sul rispetto da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, delle disposizioni della presente legge;

b) indica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le soluzioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità nei singoli casi;

c) indica i soggetti, pubblici e privati, meritoriamente distintisi per il rispetto dei principi della accessibilità;

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

e) promuove, con gli altri Ministeri interessati, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e per le pari opportunità dei disabili;

f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, il dialogo e il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitori di *hardware* e *software*, anche per la proposta di nuove iniziative;

g) definisce, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni statali nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

ART. 8.

(Formazione).

1. Con riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8,

lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche della accessibilità e delle tecnologie assistive.

ART. 9.

(Requisiti tecnici).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabiliti:

a) i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti:

a) le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito dell'accessibilità;

b) i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle applicazioni informatiche.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0044150